



COMUNE DI BIANDRATE

Provincia di Novara
Piazza Cesare Battisti n.12
28061 BIANDRATE

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, DEL D.LVO N.267/2000

N. 20/2021 del 1.12.2021

OGGETTO: OBBLIGO DI INDOSSAREI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ALL'APERTO NEL PERIODO DAL 4/12/2021 AL 9/01/2022 PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS (COVID19)

VISTE le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID19) ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto Legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

CONSIDERATO CHE, allo stato attuale, l'indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento a livello nazionale, regionale e provinciale, con conseguente incremento dei contagi;

ATTESO CHE, in occasione delle prossime festività natalizie, nelle strade del centro storico di questo Comune, si potrà registrare, ragionevolmente, un intensificazione dell'afflusso di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero così venire a trovarsi in stretto contatto tra loro, con conseguente difficoltà a garantire un adeguato distanziamento interpersonale;

RITENUTO CHE, per quanto finora illustrato e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Biandrate, occorre adottare ulteriori misure di prevenzione durante le festività natalizie, quali l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

CONSIDERATO CHE nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare, di carattere contingibile e urgente diretto a contrastare, durante il periodo natalizio e festivo, l'evoluzione della pandemia, prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il necessario distanziamento interpersonale;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021, reiterate in data 28 ottobre 2021, prevede, tra l'altro, l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fermo restando quanto previsto dall'art.1 del DPCM del 2 marzo 2021;

VISTI:

- Il Decreto Legislativo n. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
- La Legge n. 833/1978;
- Il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazione dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- Il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- Il R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- La Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- Il DPCM del 2 marzo 2021;
- Il D. Legge 23 luglio 2021, n. 105;
- L'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;
- Il vigente Regolamento di Polizia Urbana

ORDINA

Dalle ore 00.00 del giorno **sabato 4 dicembre 2021** alle ore 24.00 del giorno **domenica 9 gennaio 2022**, nella fascia oraria compresa tra le ore 00.00 e le ore 24.00, nelle strade del centro storico di questo Comune ricomprese nell'Area indicate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento

L'OBBLIGO

a chiunque di indossare, anche nei luoghi all'aperto, i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione

- a) dei bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) delle persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile qualora il dispositivo di protezione delle vie aeree ostacoli fortemente la comunicazione;
- c) dei soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

ORDINA ALTRESÌ

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

L'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. L.vo 18 agosto 2000 n.267 (da € 25,00 a € 500,00), con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione, di € 50,00, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, ai sensi dell'art.16 della legge 24.11.1981n.689.

La Polizia Locale e le altre forze di Polizia dello Stato sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e pubblicazione sul sito internet del Comune.
- che la presente ordinanza sia comunicata a:
 - Prefetto (Ufficio Territoriale del Governo di Novara)
 - Questore
 - Comandante Provinciale dei Carabinieri
 - Comandante Stazione Carabinieri di Biandrate
 - Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
 - Comandante della Polizia Locale

Contro il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso al TAR del Piemonte entro i termini previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 Prefetto (Ufficio Territoriale del Governo di Novara)
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

Biandrate,01/12/2021



IL SINDACO

Luciano PIGAT

PL/lb

Allegato A (parte integrante all'ordinanza n. 20 del 1 dicembre 2021)

ZONE INTERESSATE AL PROVVEDIMENTO:

- VIA SERENO CACCIANOTTI
- PIAZZALE DELLA CHIESA
- PIAZZA CESARE BATTISTI
- VIA ROMA
- VIA VALSESIA (DA SEMAFORO A CASERMA CARABINIERI)

- VIA GIACOMO MATTEOTTI (DA P.ZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' AL CIVICO 42)
- VIA DEI CONTI (DA VIA G.MATTEOTTI A VIA G. CACCIANOTTI)
- PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA'
- VIA GIULIO GREPPI
- LARGO SEBASTIANO VASSALLI
- VIA CONVENTO (DA VIA 1°MAGGIO AL FORUM, PARCHEGGIO COMPRESO)
- VIA 1° MAGGIO (DA VIA CONVENTO A VIA SERENO CACCIANOTTI)

INOLTRE

- ALL'INTERNO DEL CIMITERO E AREE ANTISTANTI, PARCHEGGIO COMPRESO
- PLESSO SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO "Guido da Biandrate": AREE INTERNE E PARCHEGGIO ESTERNO

